



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia d'Oro al Valor Militare per attività partigiana

ORIGINALE

**URBANISTICA - TUTELA AMBIENTALE - VIA - EDILIZIA
SCOLASTICA E PATRIMONIO - BELLEZZE NATURALI E VAS -
POLIZIA PROVINCIALE AREA VASTA TUTELA AMBIENTALE**
URBANISTICA-AMBIENTE-PATRIMONIO-P.P. TUTELA AMBIENTALE

Registro Generale N. 1854 del 02/12/2016

Registro di Servizio N. 91 del 02/12/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO :

Comune di Castel di Lama - Procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed all'art. 2.2 della D.G.R. Marche n.1813/2010 relativa al Piano di lottizzazione "Progetto norma n.27" conforme al Piano Regolatore Generale sito in località Carrafo.

11VAS010

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06;

Vista la L.R. n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Viste le Linee Guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con DGR n.1813 del 21.12.2010;

Atteso che il Piano attuativo in oggetto proposto dal Comune di Castel di Lama, quale Autorità procedente, è sottoposto alla Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art 5 della legge n.106/2011 di modifica dell'art. 16 della legge n.1150/1942;

Vista la richiesta avanzata dal Comune di Castel di Lama, con nota prot. n. 10516 del 12.09.2016, acquisita agli atti dello scrivente Servizio con protocollo n.27273 del 15.09.2016, di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. relativa al Piano di lottizzazione residenziale "Progetto norma n.27" conforme al Piano Regolatore Generale sito in località Carrafo;

Visto e condiviso il documento istruttorio predisposto dallo scrivente Servizio Programmazione, Pianificazione ed Assetto del Territorio, Urbanistica, Attività Estrattive in

” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

Con nota prot. n. 10516 del 12.09.2016, acquisita agli atti dello scrivente Servizio con protocollo n.27273 del 15.09.2016, il Comune di Castel di Lama, in qualità di autorità procedente, ha inizialmente trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta di parere di Verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in merito al Piano attuativo di cui in oggetto, con allegata la documentazione di seguito riportata ed indicando altresì i soggetti competenti in materia ambientale da consultare:

- I soggetti competenti in materia ambientale indicati dall'autorità procedente e cioè il Servizio Genio Civile della Regione Marche e l'AATO n.5 Marche Sud sono stati integrati ai sensi dell'art.2.2 comma 1 lettera c) delle Linee Guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con DGR n.1813 del 21.12.2010 aggiungendo l'ASUR Marche Area Vasta n.5 Dipartimento Salute Pubblica ed il Servizio Ambiente provinciale.

Con nota prot. n. 27881 del 23.09.2016 lo Scrivente Servizio ha comunicato ai soggetti competenti in materia ambientale l'avvio del procedimento per la procedura di Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. N. 152/2006 e ss.mm.ii e ha inviato agli stessi il Rapporto Ambientale Preliminare per l'espressione del parere ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D. lgs.152/06 e ss.mm.ii..

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e dalla lettera c) del 2° comma dell'art.2.2 della DGR 1813/2010 è stato richiesto il parere ai seguenti SCA:

- ASUR Marche Area Vasta n.5;
- Servizio Tutela Ambientale Provincia di Ascoli Piceno;
- Servizio Genio Civile Regione Marche;
- AATO n. 5 Marche sud.

Il piano di lottizzazione in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 comma 3 del D. Lgs. 152/2006 così come modificato dal D. Lgs. N. 04/2008, ha ottenuto i seguenti pareri:

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 1854 del 02/12/2016 - Pagina 2 di 9

“Questa Autorità, esaminata la documentazione trasmessa dall'Amministrazione Provinciale, ha verificato che la pratica consiste in un piano attuativo in conformità al Piano Regolatore Generale vigente attraverso la realizzazione di n. 5 lotti con S.U.L. pari a 3,237 mq con 81 A.E. insediabili.

Rilevato che l'area oggetto della citata Variante è interna all'agglomerato di Ascoli Piceno così come individuato dalla Regione Marche con DAALR 145/2010 che ad oggi risulta essere conforme alle disposizioni della P.T.A. della Regione Marche.

Relativamente al Rapporto Preliminare si fa notare che gli elaborati trasmessi contengono un'analisi puntuale dei seguenti aspetti che comunque saranno sottoposti alle necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente:

- fornitura di acqua potabile, si chiede di valutare con il Gestore le prescrizioni di allaccio essendo presenti nell'area diverse lottizzazioni; nel caso risulti necessario procedere alla costruzione di nuovi cespiti esterni a tale area, sarà necessario concordare con l'Autorità ed il Gestore la realizzazione di tali nuovi cespiti.
- scarico di acque reflue, la lottizzazione è situata in un area servita da reticolo fognario pubblico con impianto di trattamento reflui; sarà comunque necessario acquisire le specifiche autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'allaccio alla rete fognaria pubblica;
- scarico delle acque bianche, è necessario che queste siano smaltite presso il compluvio naturale più vicino.
- lo spostamento degli impianti tecnologici (idrici e fognari) per esigenze di cantiere è soggetto ad esplicita autorizzazione del Gestore con oneri a carico del richiedente.

Richiamato il seguente parere della CIIP S.p.A. acquisito al protocollo dell'Autorità al n. 2290 del 08.11.2016:

"si conferma integralmente il parere già trasmesso con nota CIIP n. 19790 del 18.08.2009, sulla base della documentazione trasmessa si esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico, con le seguenti prescrizioni:

- *l'approvvigionamento idrico ad uso igienico potabile potrà avvenire, a cura e spese dei richiedenti, tramite la realizzazione di una nuova condotta in derivazione dalla distributrice esistente ubicata nei pressi dell'incrocio di Via Bramante con la strada Transcollinare previa valutazione tecnica dettagliata in base alla richiesta di fabbisogno idrico;*
- *gli impianti di fognatura delle acque nere dovranno essere condottati, a cura e spese dei richiedenti, presso gli impianti fognari esistenti lungo la strada Transcollinare che adduce i liquami al depuratore "Campolungo" subordinato alla verifica della capacità organica ed idraulica residua dell'impianto di depurazione interessato al momento dell'intervento;*
- *la rete di raccolta delle acque bianche dovrà essere totalmente indipendente dai reticoli fognario acque nere e dal reticolo fognario acque bianche esistenti e dovrà recapitare direttamente al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e la rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall'ATO 5 - Marche Sud. Si ricorda che la disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR N.145 del 26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento N.1 al B.U.R. marche n.20 del 26/02/2010), in vigore dal 27/02/2010 e s.m.i.*

Poiché l'intervento si svilupperà su un arco temporale non ancora definito, all'atto dell'urbanizzazione andranno riverificate le condizioni relative all'esercizio idrico, potabile e al sistema fognario-depurativo, con particolare riferimento alla capacità residua del depuratore interessato; il presente parere ha la validità di anni tre dalla data di rilascio.

Nel caso in cui all'interno degli edifici siano presenti locali ad uso commerciale che possano ospitare attività i cui reflui siano riconducibili ad uno scarico di tipo industriale e/o assimilato in base alla normativa vigente dovrà essere predisposto apposito pozzetto fiscale di adeguate dimensioni al limite della proprietà privata; il convogliamento di acque reflue industriali e/o assimilate nella fognatura in argomento è subordinato al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico rilasciata dal SUAP competente per territorio e dietro parere vincolante di questa azienda che rimane titolare dell'endoprocedimento.

Nel caso in cui i lavori andranno ad interessare condotte idriche e fognarie esistenti, le proprietà

dovranno, a propria cura e spese, spostare e/o adeguare le infrastrutture interessate concordando preventivamente i lavori con questa azienda e si precisa che le spese saranno a totale carico della proprietà lottizzante.

Il presente parere è subordinato, in ogni caso, al rispetto delle norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia essendo l'intervento all'interno dell'agglomerato di ASCOLI PICENO con particolare riferimento alla Direttiva 91/271/CEE ed al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. come pubblicato sul BUR della Regione Marche."

Tutto ciò premesso, questa Autorità, esaminata la documentazione trasmessa dall'Autorità competente, esprime **PARERE FAVOREVOLE** all'esclusione della V.A.S., ai sensi comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06, della procedura di "Piano di Lottizzazione Progetto Norma n. 32 conforme al Piano Regolatore Generale sito in località Sambuco" del Comune di Castel di Lama con le seguenti **PRESCRIZIONI** ad integrazione di quelle del Gestore:

- rispetto delle succitate prescrizioni indicate dal Gestore CIIP S.p.A. prot. 2290 del 08.11.2016
- **relativamente alla fornitura idrica**, la zona in argomento è servita da impianti acquedottistici di distribuzione. La ditta dovrà provvedere a chiedere specifica autorizzazione al Gestore per la realizzazione delle opere di allaccio alla rete di distribuzione;
- **relativamente allo scarico delle acque reflue domestiche**, la zona è provvista di rete fognaria pubblica. La ditta dovrà comunque acquisire le specifiche autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'allaccio alla rete fognaria pubblica;
- **relativamente allo scarico delle acque meteoriche**, si ricorda, che la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condotta presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e la rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall'ATO 5 — Marche Sud. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR N.145 del 26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento N.1 al B.U.R. Marche n.20 del 26/02/2010), in vigore dal 27/02/2010 e s.m.i."

Il Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell' ASUR area vasta n. 5 con nota 82211 del 26.10.2016 ha espresso parere favorevole in merito all'esclusione dalla procedura di VAS del Piano in esame.

Il Servizio Tutela Ambientale – Rifiuti – Energia – Acque della Provincia di Ascoli con nota prot, n, 534281 del 10/10/2016 ha espresso parere favorevole all'esclusione dalla procedura di VAS per il Piano in esame.

Il Servizio Genio Civile della Regione Marche non ha espresso il parere in merito alla verifica di assoggettabilità in esame,

CONTENUTI DEL PIANO

Il Piano di lottizzazione in esame è relativo ad una zona di espansione residenziale C2 - Progetto norma n.27 per la quale il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Castel di Lama prevede i seguenti parametri urbanistico-edilizi:

UT indice di utilizzazione territoriale = 0,325 mq/mq

sup. totale del comparto = 16.241,00 mq

sup. territoriale fondiaria = 7.493,00 mq

Aree pubbliche da cedere:

- Vp + V di rispetto = 4.485,00 mq
- Strade = 4.665,00 mq

Verde privato = 475,00 mq

SUL max realizzabile = 3.237,00 mq

H max = 7,5 ml

Piani = 2

I dati di progetto del comparto sono determinati sulla base della minima ripermimetrazione del comparto effettuata per tener conto della struttura proprietaria conformemente a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 52 delle NTA del PRG; di conseguenza le superfici di progetto subiscono delle minime modifiche per l'effettiva minor estensione del comparto, comunque calcolate sempre nel rispetto delle dotazioni minime di standards previste dal D.M. 1444/68 e dalla L.R. n.34/92. I parametri urbanistici di progetto sono i seguenti:

sup. totale del comparto = 15.969,00 mq

sup. dei lotti = 6.014,00 mq

Aree pubbliche da cedere:

- Verde pubblico = 1.710,00 mq;
- Verde di rispetto = 2.820,00 mq;
- Strade = 4.680,00 mq;
- Parcheggi = 250 mq.

Verde privato = 495,00 mq

SUL di progetto = 3.3236,00.

Rapportando tali valori con quelli previsti dalle NTA del Piano Regolatore Generale del Progetto Norma n.27 risultano verificati gli standards previsti per il piano attuativo di che trattasi.

CONTENUTI DELLA SCHEDA DI SINTESI

Dai dati essenziali del procedimento risulta che l'Autorità procedente è l'Amministrazione comunale di Castel di Lama mentre i proponenti sono i proprietari dell'area: società Edil Perazzoli s.r.l., Società Perfin S.r.l., Amadio Domenico e Lucia, Lupi Emanuele, emidio e Fabio.

Gli interventi previsti risultano conformi al PRG, l'area non interferisce con zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal PAI, non comprende zone vincolate dal Decreto legislativo n.42/2004 e ss.mm.ii. e non ricade in zone soggette ad ambiti definitivi di tutela del PPAR.

CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE

Il Rapporto Preliminare risulta conforme a quanto stabilito dalle Linee Guida approvate con DGR n.1813/2010 ed articolato come di seguito meglio specificato.

SCOPO ED IMPOSTAZIONE DEL DOCUMENTO

Il Rapporto Preliminare in esame è finalizzato alla procedura di analisi di screening. La fase di screening (procedura di verifica preventiva) serve a stabilire se il Piano deve essere accompagnata da un rapporto ambientale che ne approfondisca le potenziali criticità. La fase di screening verifica se le azioni previste dal Piano avranno verosimilmente un impatto significativo sull'ambiente e sulla salute pubblica. La fase di screening è da intendersi come preliminare all'avvio della procedura di VAS in quanto:

- § consente di verificare se la variante possa avere potenzialmente effetti significativi sull'ambiente;
- § consente di determinare se è necessario condurre un'analisi ed una valutazione ambientale di maggiore dettaglio.

Il Rapporto Preliminare, pertanto, deve contenere una prima individuazione “dei possibili impatti ambientali significativi” a seguito dell'attuazione del Piano in esame (come prescritto dall'art.13 comma t del D.Lgs n.152/2006).

VERIFICA DI COERENZA ESTERNA

Il Piano di lottizzazione risulta conforme con la legislazione ambientale di settore esistente e con i Piani sovraordinati che fissano le strategia di sviluppo del territorio.

AMBITO DI INFLUENZA AMBIENTALE E TERRITORIALE

La definizione dell'ambito di influenza ambientale dell'intervento consente di identificare, già in fase preliminare, i temi e gli aspetti ambientali con cui interagisce, anche indirettamente, determinando impatti. La definizione dell'ambito di influenza ambientale deriva da una individuazione sia delle interazioni tra le previsioni dell'intervento e l'ambiente sia delle interazioni tra le medesime previsioni ed alcune attività antropiche, denominate “settori di governo”, da cui potrebbero avere origine impatti ambientali. Dopo aver analizzato le caratteristiche dell'intervento, quindi, sono state individuate le potenziali interazioni tra le sue previsioni e l'ambiente (anche attraverso le interazioni con i settori di governo), è stata compilata la check list dell'allegato II, paragrafo 2 delle linee guida Regionali sulla VAS.

L'analisi dell'area in cui si inseriscono le previsioni di intervento (ambito di intervento) non ha fatto rilevare particolari emergenze o criticità ambientali.

La normativa vigente chiede quindi di delimitare l'ambito di influenza territoriale ovvero l'area entro cui potrebbero manifestarsi gli impatti derivanti dalle interazioni sopra identificate. In realtà, questa dipende strettamente dalla natura delle interazioni rilevate e dei conseguenti impatti, alcune, infatti, potrebbero determinare impatti estremamente localizzati (ad es. consumo di suolo) altre, invece, impatti “più estesi” (sistema mobilità). In considerazione della tipologia e delle dimensioni dell'ambito di intervento e del fatto che trattasi di un intervento conforme allo strumento urbanistico comunale si ritiene opportuno identificare l'area strettamente interessata dall'intervento come ambito di influenza

INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DI RIFERIMENTO

In questa sezione bisognerebbe, per ciascun tema o aspetto ambientale evidenziato come pertinente, individuare gli obiettivi ambientali a cui fare riferimento per la valutazione degli impatti attesi. Nella tabella redatta viene considerato un unico obiettivo strategico, *“Tutelare le risorse e l'ambiente”* con tre sub-obiettivi:

1. uso razionale del suolo e delle materie prime;
2. contenimento dei consumi energetici;
3. controllo inquinamento acustico;

senza fare riferimento agli aspetti ambientali analizzati in precedenza.

Si ritiene comunque che l'intervento proposto non abbia impatti significativi sul territorio.

VERIFICA DI PERTINENZA

La verifica di pertinenza viene effettuata utilizzando la tabella di sintesi di cui all'Allegato II paragrafo 3 Linee Guida Regionali sulla VAS (D.G.R. n. 1813/2010), che serve ad evidenziare il livello di pertinenza del Piano rispetto ai criteri per la verifica di assoggettabilità. È stata a tal fine un'apposita tabella

CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE

La possibile stima di significatività è stata ritenuta nulla. Nell'area non risultano presenti unità ambientali, naturalistiche o ecosistemiche pregiate vulnerabili e come già detto sull'area non esistono ambiti di tutela o vincoli relativi ad aree protette.

VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Da quanto potuto verificare dalla documentazione prodotta e visti i pareri espressi dagli SCA si ritiene che non emergano particolari criticità in merito al Piano proposto.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone l'esclusione dalla procedura di VAS del Piano di lottizzazione residenziale "Progetto norma n.27" conforme al Piano Regolatore Generale sito in località Carrafo proposto dal Comune di Castel di Lama purchè siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- v Vengano recepite le prescrizioni espresse dall'AATO n.5 – Marche sud con nota prot. n. 2194 del 25/10/2016.

''''''''''''''''''''

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 6 della L.n.241/90;

D E T E R M I N A

- a) l'esclusione dalla procedura di VAS del Piano di lottizzazione residenziale “Progetto norma n.27” conforme al Piano Regolatore Generale sito in località Carrafo del Comune di Castel di Lama alle seguenti condizioni:
 - 1. Vengano recepite le prescrizioni espresse dall'AATO n.5 – Marche sud con nota prot. n. 2194 del 25/10/2016;
 - 2. gli atti deliberativi di approvazione del Piano di lottizzazione dovranno dare atto degli esiti della presente verifica;
- b) di trasmettere la presente determinazione al Comune di Castel di Lama; si ricorda che ai sensi del punto 2.2 delle Linee guida sulla valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1813/2010, l'Autorità Procedente dovrà pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web per trenta giorni consecutivi;
- c) di procedere alla pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web di Questa Amministrazione;
- d) di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- e) di rappresentare ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. n. 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Il Dirigente del Servizio

(Dott.ssa Luigina Amurri)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

NON RILEVANTE SOTTO IL PROFILO CONTABILE

Si trasmette un originale del presente provvedimento alla Segreteria Generale per l'inserimento nella raccolta generale delle determinazioni dirigenziali.

Ascoli Piceno, li 02/12/2016

IL DIRIGENTE

AMURRI LUIGINA

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato della Provincia di Ascoli Piceno. La firma autografa e' sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.